III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2008/761/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC [1] per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY.

(2) La posizione comune 2004/694/PESC si applica fino al 10 ottobre 2008.

(3) Il Consiglio ritiene necessario prorogare la posizione comune 2004/694/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(4) Le misure di attuazione della Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/694/PESC è prorogata fino al 10 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

[1] GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

[2] GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.